



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 57
Operativa

OGGETTO: Attività Produttive.
Commercio in sede fissa.
Distributori automatici di latte. Decreto Ministero della salute 12/12/2012 ⁽¹⁾.

Per opportuna conoscenza si comunica che, con il provvedimento in oggetto, sono state regolamentate le informazioni obbligatorie per il consumatore di latte crudo o di crema cruda, nonché le misure per la riduzione del rischio sanitario associato alla vendita diretta tramite distributori automatici di latte crudo da rendere al consumatore, così come previsto all'articolo 8 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'articolo 1 del D.M., in relazione all'articolo 8, comma 6 della citata norma, dispone che l'operatore del settore alimentare - che immetta sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta - debba riportare sulla confezione del prodotto, ovvero in etichetta, la dicitura "*prodotto da consumarsi previa bollitura*".

L'articolo 2, comma 1, del D.M. in relazione al comma 9 della citata norma, dispone che l'operatore del settore alimentare, che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo, deve:

- a) riportare in maniera chiara e visibile sul frontale del distributore automatico - in rosso e con caratteri di almeno 4 centimetri - la dicitura "*prodotto da consumarsi previa bollitura*";
- b) indicare in maniera chiara e visibile la data di mungitura del latte - nonché la data di scadenza dello stesso - che non deve superare i tre giorni dalla data di mungitura;
- c) escludere la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto.

Nel caso in cui il distributore automatico disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori, dovranno riportare in etichetta le indicazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate con caratteri di almeno 1 centimetro e in colore rosso (articolo 2, comma 2, del D.M., in relazione al comma 9 della citata norma).

Infine, per completezza, si specifica che:

1. fuori dai casi previsti dalla prima fattispecie sopra riportata (art. 1 D.M.), in caso di cessione diretta di latte crudo l'operatore del settore alimentare deve provvedere ad informare il consumatore finale di consumare il prodotto previa bollitura (mediante esposizione di un cartello, nello stesso luogo in cui avviene la vendita del prodotto);
2. la somministrazione di latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva - comprese le mense scolastiche - è vietata.

(1) In G.U. n. 24 del 29/01/2013 - [Informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, in attuazione dell'articolo 8, commi 6 e 9, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, recante "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189].

In caso di accertata violazione alle disposizioni sopra riportate, si applicano le sanzioni contemplate dal comma 11, dell'articolo 8, del D.L. 158/12, convertito dalla legge n. 189/12, che prevede - salvo che il fatto costituisca reato - l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 20.000 [*p.m.r. entro 60 gg dalla contestazione/ notificazione: € 4.000,00 - Autorità competente/Destinazione proventi: CCIAA* (vds circolare del Corpo n. 29/10)].

SG/CC

Addi, 18/06/2013

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO

